

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II
n. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori PROCACCI, MAISANO GRASSI, ROCCHI e
MOLINARI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1992

Modificazione dell'articolo 14 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - I Gruppi parlamentari hanno avuto origine con l'introduzione del sistema elettorale proporzionale in particolare con la legge elettorale del 1919.

Così, il nostro diritto parlamentare stabiliva che le commissioni dovevano costituire organi permanenti della Camera, e la loro composizione doveva rispecchiare la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari.

La presenza di queste entità e la questione del collegamento tra il partito ed il gruppo parlamentare, risultano fondamentali per la democrazia parlamentare, caratterizzata da una larga partecipazione popolare: nel Parlamento italiano, peraltro, un

elemento peculiare è rappresentato dalla presenza di numerosi gruppi, che determinano - nel contempo - non pochi problemi.

Al Senato, la materia è trattata dall'articolo 14, il quale - dopo le modifiche approvate il 26 gennaio 1977 ed il 5 ottobre 1983 - prevede che «tutti i senatori devono appartenere ad un Gruppo parlamentare»; a tal proposito, «entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte... Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori... Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci senatori, purchè formati da

almeno cinque senatori, quando rappresentano partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni».

Dunque, la disciplina normativa dei gruppi parlamentari nel nostro sistema positivo risulta particolarmente complessa e, sotto certi aspetti, contraddittoria.

I Gruppi non costituiscono pertanto, entità già inserite nel sistema parlamentare, bensì sorgono ad ogni legislatura per volontà dei senatori che, sulla base delle loro affinità politiche, esercitano la facoltà di appartenere ad un gruppo parlamentare.

L'unica eccezione è rappresentata dal «gruppo misto», che ha carattere residuale, e risponde all'esigenza di costituzione dei gruppi, in quanto non è prevista altresì la libertà di non associarsi.

In tale contesto, si rileva che la soluzione al problema della presenza di numerosi gruppi nell'ambito delle Assemblee legislative non può incidere esclusivamente sulla costituzione dei gruppi stessi, come risulta dall'articolo 14 del Regolamento del Senato, e si dimostra assolutamente inadeguata la tentazione, o meglio, la scorciatoia, di eliminare la cosiddetta frammentazione della rappresentanza politica a valle. La via maestra, piuttosto, è quella di intervenire sulle leggi elettorali, e non è elemento da trascurare la presentazione di un referendum sulla legge elettorale del Senato. D'altra parte, questa legislatura si prospetta

come una legislatura «costituente», caratterizzata dalla ricerca di nuove regole e da un efficace impegno in tal senso: è necessario, dunque, che i rapporti tra i membri del Parlamento si mantengano costruttivi ed improntati al senso di responsabilità.

La nostra proposta, al di là della opportunità di evitare la costituzione di un improbabile enorme gruppo misto, la cui gestione si presenterebbe difficoltosa e laboriosa (situazione che, secondo il parere dei proponenti, appare risolvibile, grazie ad una adeguata interpretazione regolamentare, come risulta anche dalla richiesta di autorizzazione per la costituzione del gruppo parlamentare denominato «Verdi» - lettera inviata al Segretario Generale del Senato della Repubblica in data 24 aprile 1992 - in cui si fa riferimento in modo specifico all'interpretazione da attribuire all'articolo 14, comma 5, del Regolamento del Senato), vuole apportare la modifica regolamentare in termini più complessivi e non legati alla risoluzione di un problema specifico.

In questa prospettiva abbiamo adottato, adeguandolo, il testo del Regolamento della Camera, relativo alla costituzione dei Gruppi, superando la notevole differenza - su questo punto - tra i regolamenti delle due Camere, proprio per salvaguardare la composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sotto l'aspetto della presenza e dei diritti dei gruppi, in una fase così delicata di trasformazione istituzionale.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 14 del regolamento del Senato, il comma 5 e così sostituito:

«Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni».